

## **Il risarcimento del danno grave alla persona nella r.c. auto e nella r.c. sanitaria**

Introduzione dei lavori

Maddalena Rabitti - Consigliera IVASS

Convegno IVASS "Il risarcimento del danno grave alla persona nella r.c. auto e nella r.c. sanitaria"

Roma, 13 aprile 2026

È con particolare piacere che coordino i lavori di questo convegno dedicato alla Tabella Unica Nazionale (TUN) per il risarcimento del danno non patrimoniale derivante da lesioni di non lieve entità (c.d. macrolesioni), introdotta con il D.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12, in attuazione dell'articolo 138 del Codice delle Assicurazioni private.

L'articolo 138 del Codice delle assicurazioni stabilisce, tra l'altro, che al fine di garantire il diritto delle vittime dei sinistri a un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subito e di razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori siano definite tabelle uniche per tutto il territorio della Repubblica: a) delle menomazioni all'integrità psico-fisica comprese tra dieci e cento punti; b) del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso. Lo stesso articolo indica principi e criteri cui tener conto nella loro redazione.

L'adozione della TUN rappresenta il punto di arrivo di un percorso lungo e complesso, che ha attraversato fasi legislative, regolatorie e giurisprudenziali articolate, ed è stato accompagnato da un confronto costante tra istituzioni, autorità di vigilanza, giurisprudenza, operatori del mercato, dottrina giuridica e medicina legale.

Per questo, il programma del convegno prevede un intervento di tutte le componenti che hanno reso possibile il risultato: il Ministero delle Imprese e del Made in Italy; l'Ania; la giurisprudenza, che è ha un ruolo essenziale e rappresenta il diritto vivente; la dottrina, la cui funzione è notoriamente quella di fare da ponte tra legislatore e giurisprudenza; gli esperti di medicina legale, impegnati a supportare il sistema nelle more della definizione della tabella unica per le menomazioni; ci tornerò più avanti.

Nonostante il ritardo con cui si è giunti all'emanazione del D.P.R. 13 gennaio 2025, n.12 che ha introdotto la TUN, questa riforma ha il merito di avere affermato un sistema risarcitorio improntato a razionalizzare il regime della quantificazione del danno non patrimoniale in caso di macrolesioni, a garanzia della certezza del diritto e in linea con gli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali nell'ultimo decennio.

Da un diverso punto di vista, val la pena osservare che - in un'epoca in cui anche l'Europa auspica razionalizzazione e semplificazione dei regimi giuridici - questo passo è la dimostrazione di come il processo di creazione delle regole sia oggi più efficiente quando è il risultato di una tecnica, definita in dottrina, di "circolo regolatorio", in cui prassi di mercato, regolatori e diritto vivente concorrono a definire la migliore regola del mercato, che viene poi sussunta dal legislatore per tornare al mercato con forza cogente.

In questo processo, l'IVASS è stato particolarmente attivo. Infatti, l'Istituto ha monitorato le prassi liquidative del mercato, valutandole alla luce dei più recenti orientamenti della giurisprudenza e delle esigenze di uniformità applicativa. Sulla base di queste evidenze – raccolte attraverso specifiche rilevazioni dei dati di mercato e un costante confronto con gli operatori – l'IVASS ha potuto prospettare un modello tabellare coerente con i principi e i criteri definiti dalla norma, con gli standard operativi del settore e, al tempo stesso, adeguato agli input provenienti dal diritto vivente.

Ne è derivato un circuito virtuoso (il circolo regolatorio, appunto) in cui:

- la giurisprudenza elabora e raffina i criteri risarcitori per il danno non patrimoniale nel proprio ruolo di costruttrice del diritto vivente;
- il mercato sviluppa prassi operative che l'IVASS analizza e sistematizza;
- il legislatore recepisce tali standard nella disciplina positiva;
- e gli stessi criteri, così consolidati sul piano normativo e giurisprudenziale, ritornano al mercato con una forza applicativa vincolante.

L'obiettivo perseguito è stato, quindi, quello di rafforzare uniformità e prevedibilità del sistema risarcitorio, riducendo le disomogeneità applicative senza tuttavia rinunciare al principio fondamentale della piena ed effettiva tutela del danno alla persona.

In questo contesto si colloca il recente e significativo intervento della Corte di Cassazione, che, con la sentenza 7 aprile 2026, n.8630, della Terza Sezione civile, ha affrontato il tema dell'applicabilità temporale e sistemica della Tabella Unica Nazionale.

La sentenza affronta e risolve molte questioni rilevanti sui meccanismi di quantificazione del danno non patrimoniale da macrolesioni alla persona e che non rompe con il recente passato, ma fa tesoro dell'esperienza fin qui maturata con le tabelle pretorie. In particolare, si pone in linea di continuità anche con la pronuncia della Corte di Cassazione 11319/2025 che, in un passaggio, sebbene solo un obiter dictum, aveva già tracciato la linea interpretativa ora sviluppata con questa decisione.

La pronuncia non affronta il tema dell'applicabilità "diretta" della TUN a seguito dell'entrata in vigore del D.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12, pur esprimendosi su un profilo centrale quale quello dell'eventuale regressività del nuovo sistema. Essa si concentra, invece, sull'applicabilità "indiretta" della tabella unica in relazione a fattispecie in cui l'evento lesivo è anteriore alla sua entrata in vigore ma la liquidazione definitiva del danno non patrimoniale all'avente diritto non è ancora intervenuta, con l'obiettivo di chiarirne l'ambito di applicazione *ratione temporis* e *ratione materiae*.

Le questioni affrontate sono essenzialmente due. La prima è stabilire se, per il passato, possa trovare spazio la nuova tabella o se continuino a doversi applicare le tabelle "paranormative" di fonte pretoria: nello specifico caso quelle del tribunale di Milano. La seconda verte sulla applicabilità della TUN per la liquidazione del danno non patrimoniale per la lesione grave della salute anche in ipotesi diverse da quelle previste nel decreto, che ricordiamo essere limitato alle lesioni da circolazione di veicoli e natanti e alla responsabilità da malpractice sanitaria.

In risposta al primo punto, la Suprema Corte ha chiarito che la TUN non è dotata di efficacia retroattiva in senso tecnico-normativo, né, peraltro, avrebbe potuto dire diversamente posto che è proprio la norma attuativa dell'art. 138 a stabilire che la Tabella Unica Nazionale opera solo per il futuro.

Tuttavia, nella sentenza si legge che la tabella unica può operare in via "indiretta" anche con riferimento a fattispecie anteriori alla sua entrata in vigore, quale parametro che il giudice deve considerare nella valutazione equitativa del danno non patrimoniale, ai sensi degli articoli 1226 e 2056 del Codice civile. In altri termini, se per il futuro la TUN si applica perché lo prevede la legge e, dunque, il giudice procederà ad un giudizio secondo diritto, per il passato essa costituisce un parametro privilegiato per orientare il giudice nello svolgere il giudizio secondo equità, trovando comunque applicazione gli articoli 1226 e 2056 cc.

Secondo la Corte, a rendere la TUN un'opzione preferenziale concorrono diverse ragioni: (i) essere una tabellazione su base nazionale, idonea perciò a garantire uniformità e parità di trattamento; (ii) essere quella che meglio coglie la progressività risarcitoria e ad assicurare l'effettivo ristoro del danno subito; (iii) soddisfare anche il "criterio di prossimità", essendo lo strumento tabellare più recente a disposizione del giudice nel momento in cui deve liquidare il danno. Al riguardo osservano i giudici che "ciò che rileva non è il momento in cui si è consumato l'evento lesivo, bensì quello dell'esercizio del potere valutativo in sede di liquidazione, il quale deve fondarsi su criteri che, al momento della decisione, appaiono maggiormente idonei a garantire uniformità ed effettività del ristoro".

Inoltre, si chiarisce che non conta il risultato economico della liquidazione in sé, né il mero confronto quantitativo tra gli importi riconosciuti in applicazione di diversi sistemi tabellari, bensì l'idoneità del criterio liquidatorio adottato a garantire un'applicazione equa, uniforme e proporzionata del risarcimento sul piano sostanziale. Tale idoneità dipende dalla struttura del meccanismo di selezione dell'importo e dai parametri che presiedono al giudizio equitativo, piuttosto che dall'ammontare concreto del risarcimento conseguito nel singolo caso.

Quanto alla seconda questione, relativa all'applicabilità "generalizzata" della TUN, la Suprema Corte fissa un principio importante, riconoscendo che la Tabella Unica Nazionale può assumere funzione di criterio orientativo di riferimento anche al di fuori dell'ambito di applicazione diretta della responsabilità civile da circolazione stradale e della responsabilità sanitaria, confermandone così la vocazione generale, essendo idonea, come si è detto, a garantire uniformità e parità di trattamento.

Precisa la Corte però che il dubbio sull'opportunità di un'estensione generalizzata si rivela più apparente che reale, dal momento che non si intende affermare in termini assoluti l'adeguatezza della TUN nelle ipotesi in cui essa non trovi applicazione diretta, né limitare la possibilità per il giudice di discostarsi da essa, se non la ritiene adeguata ad assicurare la giustizia del caso concreto. Resta dunque impregiudicata la possibilità per il giudice, nella liquidazione del danno alla salute da effettuarsi nel caso concreto, di discostarsi dalla Tabella Unica ma con obbligo di una motivazione puntuale e in presenza di specifiche peculiarità del caso concreto.

La giornata di studi affronta anche altri temi relativi al risarcimento dei danni gravi alla persona e sempre sul piano della complessità che accompagna la quantificazione del danno. Sullo sfondo resta sempre lo sforzo di operare al meglio il bilanciamento tra l'interesse al pieno risarcimento del danno sofferto e la sostenibilità del sistema.

Tra le pronunce della giurisprudenza di legittimità che hanno contribuito a definire con maggiore precisione il perimetro della tutela risarcitoria del danno alla persona meritano di essere richiamati gli orientamenti in materia di liquidazione del danno in forma di rendita vitalizia (Cassazione n. 31574 del 25 ottobre 2022).

La rendita vitalizia è riconosciuta dalla Cassazione come uno strumento idoneo a garantire un ristoro effettivo e proporzionato nei casi di pregiudizi permanenti di particolare gravità, che tiene conto anche della dimensione diacronica della vita e dei cambiamenti demografici. Costituisce strumento di ristoro elettivamente idoneo nei casi di pregiudizi permanenti di particolare gravità, perché compensa, giorno dopo giorno, il pregiudizio sofferto dalla vittima e scongiura il rischio di dispersione di un ingente capitale corrisposto una tantum.

Altro tema che merita attenzione crescente è quello relativo alla responsabilità sanitaria per infezioni nosocomiali, rispetto alla quale la Suprema Corte ha ribadito la centralità dell'onere probatorio nel giudizio di responsabilità fondato sulla colpa e la tutela della salute del paziente come bene costituzionalmente garantito. La Cassazione chiarisce che nelle infezioni nosocomiali non opera infatti alcuna forma di responsabilità oggettiva a carico della struttura: serve comunque la prova da parte del danneggiato del nesso causale e della condotta colposa della struttura sanitaria. Con ampio ricorso al meccanismo delle presunzioni, la Suprema Corte agevola questa prova, individuando un triplice criterio – temporale, topografico e clinico – e, al contempo, definisce un catalogo di regole di condotta e organizzative che devono essere rispettate dalla struttura sanitaria per andare esente da responsabilità. Il ricorso a protocolli basati sul criterio del rischio sposta dunque l'accertamento della responsabilità da parte del giudice sul piano della compliance.

Si tratta, nel complesso, di profili di grande rilievo teorico e pratico che – come avremo modo di approfondire grazie al contributo dei relatori che ringraziamo – concorrono a delineare una visione unitaria e coerente del sistema del risarcimento del danno alla persona, nella quale la standardizzazione dei criteri di liquidazione non si traduce in automatismi applicativi, ma si integra con il potere valutativo del giudice, nel rispetto del principio di effettività del ristoro.

Resta un tema sul tavolo. È, infatti, ancora assente la tabella delle menomazioni all'integrità psico-fisica comprese tra i dieci e i cento punti, di stretta competenza medico-legale, prevista dall'art. 138 comma 1, lett. a) Cap..

Su questo aspetto, della "tabella che manca", i relatori di questa giornata illustreranno lo stato dell'arte e l'importanza che possono assumere nel processo liquidatorio per ora le tabelle definite dalla Società italiana di medicina legale e delle assicurazioni. Per riprendere l'idea del "circolo

regolatorio”, queste tabelle, se condivise dalla giurisprudenza e fatte proprie dal legislatore, potrebbero essere una soluzione per attuare la norma.

In conclusione, il programma dei lavori di oggi è evidentemente ambizioso. Sono tuttavia certa che gli interventi delle istituzioni competenti, del mondo assicurativo e sanitario, della giurisprudenza di legittimità e della dottrina offriranno un contributo qualificato alla comprensione del ruolo della Tabella Unica Nazionale nel sistema della responsabilità obbligatoriamente assicurata e, più in generale, nel sistema della responsabilità civile.

Il confronto che ci attende vuole favorire una applicazione consapevole della nuova disciplina e tentare anche di fornire nuovi stimoli al legislatore nella ricerca di un equilibrio tra esigenze di uniformità, sostenibilità del sistema e tutela effettiva della persona lesa, in una realtà in cui la responsabilità civile è sempre più responsabilità assicurata.